

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MOSTRA PREVISTA A PARTIRE DALLA STAGIONE ESTIVA 2024 AL MUSEO CIVICO DI
PALAZZO SAN FRANCESCO ED ESTENSIONE DELL'ORARIO DI APERTURA DEI MUSEI
CIVICI IN OCCASIONE DELL'EVENTO**

(In esecuzione della determinazione dirigenziale n. ____/____ del _____)

L'anno 2024 nel giorno dell'apposizione dell'ultima firma

tra

il COMUNE DI DOMODOSSOLA (d'ora in poi denominato Sponsee), con sede legale in Domodossola, in Piazza Repubblica dell'Ossola n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00426370037, rappresentato dalla Dirigente MARINO Paola, che elegge domicilio, per ragioni di servizio, presso il Comune di Domodossola

e

ULTRAVOX S.R.L. (d'ora in poi denominato Sponsor), avente sede legale in Domodossola, Corso Dissegna n. 2, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02344090036, rappresentata da COBIANCHI Alessandro, che ai fini del presente atto elegge il proprio domicilio fiscale presso la suindicata sede, e che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società che rappresenta

VISTI

- la determinazione dirigenziale n. 255/44 del 21/02/2024, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico avente ad oggetto *Ricerca di Sponsorizzazioni per la realizzazione di una mostra al Museo di Palazzo San Francesco per l'anno 2024 ed estensione dell'orario dei Musei civici in occasione dell'evento* e lo schema di contratto di sponsorizzazione ivi approvato,
- gli artt. 8 e 134, c. 4, del d.lgs. 36/2023;

PREMESSO

- che l'art. 43 della L. 449 del 1997 e l'art.119 del d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii. consentono a tutte le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati;
- che a seguito della sopra richiamata procedura lo Sponsor ha formulato proposta di sponsorizzazione per la fornitura del servizio di promozione, come descritto nella nota acquisita al protocollo il 21/03/2024 al n. 0008883, della mostra in programma al Museo di Palazzo San Francesco a partire dalla stagione estiva anno 2024 per un valore economico di mercato di € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) oltre IVA di legge;
- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata approvata la sponsorizzazione proposta dallo Sponsor al fine della promozione dell'evento in argomento, approvando contestualmente bozza del presente contratto;
- che quanto sopra costituisce parte integrante del presente accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - RINVIO ALLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e come tali le parti le ratificano.

Art. 2 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, intercorrente tra lo Sponsee e lo Sponsor a sostegno dell'evento espositivo al Museo di Palazzo San Francesco per l'anno 2024 ed estensione dell'orario di apertura dei musei civici in occasione dell'evento, nelle modalità indicate nel progetto di realizzazione di tale evento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - DURATA

Il presente contratto è produttivo di effetti dal momento della sua sottoscrizione sino all'esaurimento delle obbligazioni previste per entrambi le parti.

Art. 4 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor si impegna a fornire servizio di promozione, come descritto nella nota acquisita al protocollo il 21/03/2024 al n. 0008883, per un importo pari a € 7.500,00 in lettere (euro settemilacinquecento/00), oltre l'IVA di legge, in favore dello Sponsee quale corrispettivo delle controprestazioni, da effettuarsi da parte dello Sponsee stesso indicate nell'articolo successivo.

Lo Sponsor è altresì tenuto:

- a individuare il logo col quale intende sostenere la Sponsorizzazione;
- a mettere a disposizione dello Sponsee ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del logo.

Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità, di cui all'art. 5, non sollevano lo Sponsor dall'eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all'installazione di mezzi pubblicitari, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti.

Rimangono, pertanto, a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività Sponsorizzate.

Lo Sponsor garantisce che l'oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di "Sponsorizzazioni escluse" di cui all'art. 6 dell'avviso di sponsorizzazione.

Art. 5. OBBLIGHI DELLO SPONSEE

In base al contributo messo a disposizione dallo Sponsor lo Sponsee si obbliga alle diverse controprestazioni stabilite all'art. 5 dell'avviso di sponsorizzazione.

In generale lo Sponsee si obbliga ad associare il marchio dello Sponsor a tutti i materiali di comunicazione del servizio sponsorizzato (manifesti, totem, opuscoli, ecc.) se e in quanto divulgati da parte dello Sponsee ivi compresi il catalogo, tenendo conto dell'entità della Sponsorizzazione.

Art. 6. OBBLIGHI FISCALI

Le parti convengono nel quantificare in € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) oltre IVA di legge pari a € 1.650,00 (euro milleseicentocinquanta/00) per un totale complessivo di € 9.150,00 (euro novemilacentocinquanta/00) il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza del presente accordo.

Le parti danno atto che il valore della sponsorizzazione tecnica è pari a € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) oltre IVA di legge pari a € 1.650,00 (euro milleseicentocinquanta/00) per un totale complessivo di € 9.150,00 (euro novemilacentocinquanta/00).

Art. 7- CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che insorgessero in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o applicazione del presente contratto, o comunque indirettamente allo stesso connesse, non

definibili in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Verbania.

Art. 8- RECESSO E RISOLUZIONE

Lo Sponsee si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto di 10 gg. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale, ivi compresa l'insorgenza e/o la manifestazione successiva di fattispecie rientranti nelle "Sponsorizzazioni escluse" di cui all'art. 6 dell'avviso.

In caso di risoluzione del contratto lo Sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato allo Sponsee.

Lo Sponsor ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso scritto di 10 gg. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all'art. 5 del presente contratto da parte dello Sponsee, con conseguente restituzione dello Sponsee allo Sponsor della somma da questi versato.

Lo Sponsee si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 codice civile, in caso di grave inadempimento.

Lo Sponsee può, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., dichiarare la risoluzione del presente accordo in ciascuno dei seguenti casi:

- modifica di attività non concordata con lo Sponsee,
- gravi e continuate violazioni del presente contratto,
- negligenze nella conduzione delle attività, tali da compromettere l'immagine dello Sponsee,
- nel caso in cui la transazione finanziaria sia eseguita senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 9- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Lo Sponsor, viste le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 di cui al punto 12 dell'Avviso pubblico di *Ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazione della mostra prevista a partire dalla stagione estiva 2024 al Museo di Palazzo San Francesco ed estensione dell'orario di apertura dei Musei civici in occasione dell'evento*, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto.

Art. 10- IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello Sponsor.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Ai fini fiscali, vedasi quanto disposto dall'art. 108 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dalla normativa vigente.

Art. 11- DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 255/44 del 21/02/2024, la proposta presentata dallo Sponsor in

seno alla procedura di selezione degli Sponsor (acquisita al protocollo il 19/03/2024 al n. 0008465 e conservata agli atti dallo Sponsee presso il servizio competente).

PER LO SPONSOR

Il Legale rappresentante
Alessandro COBIANCHI

PER LO SPONSEE

La Dirigente
Paola MARINO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 del Codice Civile, lo Sponsor, nel confermare l'accettazione di tutte le condizioni indicate nel presente accordo, dichiara di approvare specificatamente e senza riserve le disposizioni contenute nei seguenti artt.:

Art. 4 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Art. 8- RECESSO E RISOLUZIONE

Art. 10- IMPOSTE E TASSE

PER LO SPONSOR

Il Legale rappresentante
Alessandro COBIANCHI

PER LO SPONSEE

La Dirigente
Paola MARINO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005